

CAMERA DEI DEPUTATI N. 459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

Presentata il 21 settembre 1963

Norme per le alienazioni e le permutate degli immobili in uso all'Amministrazione militare

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il patrimonio immobiliare attualmente in uso alle Forze armate, sebbene apparentemente cospicuo, presenta deficienze qualitative e quantitative gravissime che incidono negativamente sulla vita e l'attività dei reparti, sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione e durata dei mezzi e dei materiali.

Nei riguardi dell'aspetto qualitativo è sufficiente considerare che la maggior parte degli immobili militari è costituita da fabbricati vetusti la cui originaria insufficienza funzionale è andata aggravandosi con il tempo per effetto dell'evoluzione dei mezzi bellici, dei metodi addestrativi e delle esigenze del soldato, connesse con il più elevato tenore di vita della popolazione.

Quanto all'aspetto quantitativo è da rilevare che la fine del secondo conflitto mondiale ha lasciato il patrimonio immobiliare delle Forze armate gravemente depauperato a causa delle distruzioni conseguenti alle azioni belliche e per effetto delle occupazioni di immobili da parte di Enti statali e locali, pubblici e privati, tutti comunque estranei all'Amministrazione militare.

Va inoltre considerato che, con il dilatarsi degli aggregati urbani, gran parte degli immobili militari è venuto a trovarsi nel vivo della topografia degli abitati; ciò comporta gravi inconvenienti, sia per le Forze armate che incontrano serie difficoltà per lo svolgimento dell'attività addestrativa, sia

per i Comuni che non possono risolvere i loro problemi di espansione urbanistica, e, soprattutto, per le popolazioni che, in caso di eventi bellici, verrebbero a trovarsi in prossimità di obiettivi remunerativi agli effetti delle offese del presumibile avversario.

Si sottolinea, infine, che l'attuale dislocazione e ripartizione degli immobili militari nel territorio nazionale mal si conforma alle attuali esigenze di distribuzione delle nostre Forze armate.

Da tempo è quindi avvertita la necessità di affrontare e risolvere il problema dell'ammodernamento, decentramento e ridislocazione delle infrastrutture onde adeguarle alle moderne esigenze che non sono solo militari, ma che investono — come già accennato — anche la sicurezza delle popolazioni e lo sviluppo dei centri urbani.

La soluzione di tale problema — che non può essere ulteriormente rinviata, in quanto condiziona l'efficienza stessa delle Forze armate — incontra però ostacoli insormontabili nelle disponibilità di bilancio che non consentono di affrontare gli ingenti oneri occorrenti per la realizzazione di un programma di così vaste proporzioni.

Ciò considerato, l'unica possibilità di reperimento dei mezzi necessari risiede nel sistema dell'automazione derivante da un congegno di alienazioni e permutate di immobili militari, ivi compresi quelli temporaneamente dismessi, tanto più che, in considera-

zione del valore assunto dai sedimi delle caserme inglobate nelle cerchie cittadine, sussiste in molti casi una concomitante di interessi urbanistici da un lato e militari dall'altro, su cui riposano logiche possibilità di accordi e realizzazioni.

Le disposizioni legislative vigenti in materia, però, non consentono di attuare tale programma in quanto escludono che i proventi derivanti da eventuali vendite di immobili demaniali vengano riassegnati alla Amministrazione che di tali immobili era già usuaria e non consentono di dar luogo alle permutate se non in conformità del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Quest'ultimo, d'altra parte, richiedendo condizioni precise e tassative per la sua applicazione, ed in particolare « la stessa o analoga destinazione » degli immobili oggetto del negozio, offre difficoltà quasi insormontabili, specialmente ove si consideri che le nuove infrastrutture — come già accennato — devono necessariamente avere caratteristiche e destinazioni diverse da quelle degli immobili da cedere.

Tale inadeguatezza legislativa e la necessità nel contempo, di risolvere indilazionabili problemi militari, ovvero importanti questioni di carattere urbanistico, sono comprovate dalle seguenti iniziative parlamentari e governative riguardanti proposte alienazioni o permutate di immobili militari da effettuare in deroga alle vigenti disposizioni:

Senato n. 217; Camera n. 1214 — Legge 30 giugno 1959, n. 465 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166);

Senato n. 545; Camera n. 1405 — Legge 19 ottobre 1959, n. 976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283);

Senato n. 589; Camera n. 1612 — Legge 25 novembre 1959, n. 1015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293);

Senato n. 725; Camera n. 2072 — Legge 13 giugno 1960, n. 613 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163);

Senato n. 765; Camera n. 2070 — Legge 13 giugno 1960, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163);

Senato n. 834; Camera n. 2096 — Legge 13 giugno 1960, n. 625 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166);

Camera n. 1935; Senato n. 988 — Legge 5 luglio 1960, n. 734 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184);

Camera n. 1610; Senato n. 1239 — Legge 9 maggio 1961, n. 426 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133);

Senato n. 1386; Camera n. 2966 — Legge 14 giugno 1961, n. 529 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166);

Camera n. 2503; Senato n. 1543 — Legge 3 novembre 1961, n. 1183 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291);

Senato n. 851 (Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa);

Camera n. 2116 (Proposta onorevole Mazzoni);

Camera n. 2463 (Proposta onorevole Berry);

Senato n. 1574; Camera n. 3329 (Ministri delle finanze e della difesa).

Tali iniziative, per altro, non possono risolvere il problema di fondo che necessita invece, di uno strumento legislativo completo, unitario ed organico che consenta alle Forze armate di realizzare nuove infrastrutture informate ai moderni criteri ed alle mutate esigenze.

A tal fine è stata predisposta l'unità proposta di legge già presentata nella passata legislatura e della quale si illustrano qui di seguito, le singole disposizioni.

Art. 1. — Prevede la dismissione al Demanio dello Stato — per la successiva alienazione — degli immobili in uso all'Amministrazione della difesa che da questa siano ritenuti non più idonei a soddisfare [le proprie esigenze, disponendo la destinazione del ricavato delle alienazioni in aumento dei capitoli di spesa del bilancio della stessa Amministrazione della difesa, relativi alla costruzione od acquisto dei beni immobili occorrenti per le esigenze addestrative e di accasamento delle singole Forze armate interessate.

La precisione relativa ai capitoli del bilancio della difesa sui quali il ricavato delle alienazioni di cui sopra dovrà essere portato in aumento garantisce la immutabilità del patrimonio dello Stato, dato che all'alienazione di immobili attualmente in consegna alle Forze armate conseguirà la costruzione o l'acquisto di altri immobili di valore pari o superiore.

Art. 2. — Autorizza la permuta, senza limiti di valore, degli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, stabilendo che la permuta di tali immobili può avere luogo sia con altri immobili che offrano la possibilità di una migliore sistemazione degli Enti e dei servizi militari, sia in cambio di fabbricati da costruirsi in tutto o in parte, utilizzando eventualmente aree militari.

Al riguardo si precisa che si è ritenuto opportuno prevedere due norme di permuta al fine di consentire all'Amministrazione militare di ricorrere in ogni caso alla forma più conveniente dal lato economico, e nel contempo, più rispondente alle proprie esigenze.

In armonia al principio sancito nel secondo comma dell'articolo 1, il terzo comma dell'articolo in esame dispone che, in caso di eventuale differenza di valore fra i beni o lavori oggetto della permuta, il conguaglio in denaro o graverà sul bilancio dell'Amministrazione della difesa o verrà portato in aumento dei capitoli di spesa dello stesso bilancio indicati nel cennato secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3. — Dispone che alle permutate di cui al 1° comma dell'articolo 2 potrà provvedersi a trattativa privata, mentre per quelle di cui al 2° comma dello stesso articolo 2 dovrà provvedersi con pubblici incanti e licitazioni private, da tenersi mediante concorso, prevedendo, però, anche per queste ultime permutate la possibilità di fare ricorso alla trattativa privata ove si verificano le condizioni contemplate dall'articolo 41 del Regolamento sull'Amministrazione e

la contabilità generale dello Stato, ovvero esse siano effettuate con Enti pubblici o Enti morali legalmente costituiti.

Articoli 4, 5, 6 e 7. — Riproducono, nella sostanza, le norme contenute negli articoli 4, 5, 6 (secondo comma) e 7 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 8. — Attribuisce ad un Collegio di arbitri, da nominarsi a termine degli articoli 52 e seguenti delle condizioni generali d'oneri per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, e successive modificazioni, la risoluzione delle eventuali controversie che potranno verificarsi in sede di collaudo delle opere eseguite dall'aggiudicatario e dal contraente.

Art. 9. — Riproduce, in sostanza, l'articolo 8 del citato regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.

Art. 10. — Autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le eventuali variazioni di bilancio per l'applicazione della legge proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli immobili dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa e da questa ritenuti non più idonei per le proprie esigenze saranno dismessi al demanio dello Stato che ne disporrà a norma delle disposizioni vigenti.

Il ricavato delle alienazioni di cui al comma precedente verrà portato in aumento dei capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione della difesa, relativi alla costruzione ed acquisto dei beni immobili occorrenti per le esigenze addestrative o per la migliore sistemazione dei comandi reparti o servizi della Forza Armata che aveva in consegna gli immobili alienati.

ART. 2.

È autorizzata la permuta, senza limiti di valore, degli immobili in uso all'Amministrazione della difesa con altri che consentano una più adeguata sistemazione degli Enti e dei servizi militari.

La permuta potrà essere effettuata anche in cambio di fabbricati da costruirsi in tutto o in parte e utilizzando all'uopo, se del caso, aree in uso all'Amministrazione della difesa.

Ove risulti una differenza di valore fra i due corrispettivi, il conguaglio in denaro, a seconda dei casi, graverà sul bilancio dell'Amministrazione della difesa o verrà portato in aumento dei capitoli di spesa del bilancio della stessa Amministrazione, indicati al secondo comma del precedente articolo 1.

ART. 3.

Alle permutate di cui al primo comma dell'articolo 2 potrà provvedersi a trattativa privata; a quelle di cui al secondo comma dello stesso articolo sarà provveduto con pubblici incanti o licitazioni private da tenersi mediante concorso, ovvero a trattativa privata, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, oppure esse siano fatte con Enti pubblici o Enti morali legalmente costituiti.

ART. 4.

Qualora debba essere espletato il concorso di cui al precedente articolo 3, le persone ammesse al concorso stesso presenteranno un progetto dei fabbricati da costruire e dei lavori da eseguire, con l'indicazione dei relativi prezzi, da compilare sulla base di apposito disciplinare predisposto di volta in volta dalla Amministrazione militare interessata.

Il giudizio sul progetto sarà dato insindacabilmente da una Commissione, costituita di elementi tecnici e legali e nominata dalle Amministrazioni finanziaria e militare interessata. La Commissione terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso sarà dovuto ai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

ART. 5.

L'aggiudicazione sarà fatta in conformità del giudizio della Commissione di cui al precedente articolo e le Amministrazioni finanziaria e militare interessata avranno la facoltà di vigilare a mezzo di loro organi tecnici sulla esecuzione delle opere corrispondenti al progetto.

ART. 6.

L'aggiudicatario o il contraente nella trattativa privata dovrà depositare a titolo di cauzione, all'atto della sottoscrizione del verbale di aggiudicazione e del contratto, da approvarsi poi nelle forme di legge, una somma non inferiore al dieci per cento del valore delle nuove opere che si impegna di eseguire.

L'atto di permuta sarà stipulato dopo che le predette opere saranno state collaudate ed accettate da appositi delegati delle Amministrazioni finanziaria e militare interessata.

Allo svincolo della cauzione si farà luogo dopo l'integrale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla contrattazione.

ART. 7.

La Commissione di cui all'articolo 4 sarà competente a giudicare anche delle permutate contemplate nel primo comma dell'articolo 2.

ART. 8.

Le questioni che sorgessero in occasione del collaudo e che non venissero risolte in tale sede saranno deferite ad un Collegio di Arbitri da nominarsi ai sensi degli articoli 52 e seguenti delle condizioni generali d'onori per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, modificato con regio decreto 24 maggio 1937, n. 1062.

ART. 9.

Le spese e le tasse contrattuali saranno a carico dell'assegnatario dell'immobile demaniale.

ART. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.